

COMUNE DI COLLEFERRO

Provincia di Roma

UFFICIO ELETTORALE

NORME INTESE A FAVORIRE LA VOTAZIONE DEGLI ELETTORI NON DEAMBULANTI

IL SINDACO


Vista la legge 15 gennaio 1991, n. 15, come modificata dall'art.8 della legge 4 agosto 1993, n. 277;

Vista la circolare del Ministero dell'interno, Direzione Centrale dei Servizi elettorali n. 3/1991, in data 3 febbraio 1991;

RENDE NOTO

gli elettori non deambulanti, quando la sede della sezione elettorale alla quale sono iscritti non è accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in altra sezione del comune allocata in sede esente da barriere architettoniche.


Per lo scopo, sono state individuate le seguenti sezioni elettorali:

	SEZIONE	UBICAZIONE DEI SEGGI
	2	Sc. Elementare G.P.D. - Via B.Buozzi 39
	6	Sc. Elementare D.Alighieri - via S.Pellico
	5	Sc. Elementare F.Barchiesi - Vicolo Schiavi
	10	Sc. Elementare Giovanni Paolo II - Via F.Petrarca

In dette sezioni, adeguatamente arredate, gli elettori non deambulanti potranno agevolmente esercitare il loro diritto di voto nonché svolgere le funzioni di componente di seggio o di rappresentante di lista e di assistere, ove lo vogliano, alle operazioni dell'ufficio elettorale.

Per esercitare il diritto di voto in sezione diversa da quella di iscrizione dovrà essere esibito, unitamente al certificato elettorale, attestazione medica rilasciata gratuitamente dall'unità sanitaria locale, anche in precedenza per altri scopi o di copia autentica della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.

Dalla residenza comunale, 05/02 //2018


IL SINDACO
Pierluigi Sanna